ORIGINALE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 613 del 02-11-2026

OGGETTO: **Impianto di compostaggio ubicato nel territorio di Ginosa (TA). Ripartizione ristoro ambientale.**

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia territoriale regionale per il servizio di gestione dei rifiuti", con la quale la Giunta Regionale ha nominato l'Avv. Angelo PANSINI Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti;

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 38 del 14 febbraio 2025, che qui si intende integralmente richiamata e con la quale sono state approvate le tariffe di accesso all'impianto di compostaggio ubicato nel territorio di Ginosa (TA) sulla base degli esiti del modello di PEF 2024-2025, allegato allo stesso provvedimento, i cui importi unitari per il biennio 2024-25 sono:

a. Per l'anno 2024 euro/ton 110,83 oltre iva e un importo a titolo di quota di ristoro ambientale, pari a €2,72/ton;
b. Per l'anno 2025 euro/ton 111,46 oltre iva e un importo a titolo di quota di Ristoro Ambientale, pari a €2,90/ton;

CONSIDERATO che occorre procedere con la ripartizione del ristoro ambientale, per come sopra determinato, tra i Comuni effettivamente interessati;

VISTO l'art. 11-bis della L.R. 24/2012, introdotto dall'art. 27 della L.R. 42/2024, che ha previsto un contributo ambientale quale componente della tariffa di conferimento, destinato a compensare i Comuni sede degli impianti per gli impatti ambientali connessi al trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro

trattamento e i Comuni che risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'esercizio dei medesimi impianti;

CONSIDERATO che la medesima disposizione demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle tipologie impiantistiche interessate e dei relativi criteri di determinazione del contributo, nonché delle modalità per la ripartizione dell'indennità fra i comuni effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti di trattamento, prevedendo altresì che AGER provveda alla successiva applicazione dei criteri definiti a livello regionale;

CONSIDERATO che nelle more della completa definizione della disciplina attuativa, con riferimento alla ripartizione del ristoro ambientale tra i Comuni interessati, si ritiene possibile fare riferimento, quale criterio tecnico-amministrativo di carattere analogico, alla metodologia già elaborata nell'ambito del PRGRU del 2013 in materia di ristoro ambientale;

CONSIDERATO che il citato PRGRU, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 204 del 08.10.2013, proponeva un criterio di riparto del ristoro da riconoscere alle diverse amministrazioni beneficiarie, sulla base dei seguenti criteri:

1. *Vincolo amministrativo, riconosciuto al Comune sede di impianto per essere autorità espropriante o proprietaria delle superfici destinate agli impianti;*
2. *Distanza lineare tra centro abitato influenzato dall'impianto ed impianto; è ben evidente che il territorio influenzato dalla presenza dell'impianto può essere maggiore del confine amministrativo del Comune sede di impianto. Per tale ragione, risulta necessario definire delle "distanze di influenza", valide solo ai fini dell'identificazione dei soggetti beneficiari del ristoro. Non vi sono, allo stato, riferimenti oggettivi, basati su criteri tecnico-scientifici consolidati, che consentono di definire l'ampiezza massima del raggio d'influenza di una determinata tipologia d'impianto, oltre la quale gli effetti connessi con l'esercizio dello stesso possono ritenersi trascurabili. Considerata, d'altra parte, la necessità di definire le distanze di influenza, valide, come detto, solo ai fini dell'identificazione dei soggetti beneficiari del ristoro, nella seguente Tabella sono proposte le "distanze di influenza" delle varie tipologie di impianti.*

Tipologia d'impianto	Distanza di influenza (m)
F3 - Prima Lavorazione Materiali Raccolta Differenziata	500
F4 – Pretrattamenti	2.000
F5 – Biostabilizzazione	3.000
F6 - Selezione Primaria	2.000
F7 – Maturazione	2.500
F8 - Selezione Secondaria	2.000
F9 – Compostaggio	3.000
F10 - Produzione CDR	2.000
F11 - Utilizzazione Energetica	7.500
F12 – Discarica	3.000

È evidente che il consolidamento delle esperienze tecnico-scientifiche potrà consentire di meglio calibrare le distanze di influenza, che potranno essere modificate, con cadenza biennale, con atti di giunta regionale.

3. *Numero abitanti residenti; la densità abitativa influisce proporzionalmente sulla dimensione del disagio subito.*
4. *Aree sensibili (ospedali, scuole, centri commerciali o di rilevanza turistica, ecc.);*

RITENUTO necessario, pertanto, con riferimento alla quota di ristoro ambientale definita con la citata Determina n. 38/2025, provvedere alla ripartizione del ristoro ambientale in favore dei Comuni beneficiari in funzione dei su citati criteri, considerando per le elaborazioni la tipologia di impianto "F9 – Compostaggio";

RILEVATO che, in analogia con la Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1461/2015 e con quanto già disposto per altri impianti (cfr. Determina n. 112/2024), si ritiene di poter applicare i criteri individuati nella succitata sentenza TAR Puglia anche al caso in questione, non essendoci a tutt'oggi apposita disciplina in materia, i cui principi fondamentali vengono riassunti di seguito:

- il modello di ripartizione del ristoro ambientale tra i Comuni beneficiari risponde alla necessità di riconoscere un corrispettivo a tutti i soggetti interessati in proporzione al disagio sopportato;
- si è ritenuto di suddividere il ristoro equamente tra i quattro criteri (vincolo amministrativo, area di influenza, numero di abitanti, aree sensibili) attribuendo, a ognuno di essi, il valore del 25%;
- Il valore percentuale così determinato viene ripartito tra i Comuni aventi diritto in base all'effettivo disagio legato alla presenza dell'impianto, ad eccezione della quota dovuta per vincolo amministrativo che viene riconosciuta esclusivamente al Comune di Ginosa, sede dell'impianto, in ragione dell'impegno che questo comporta per le strutture amministrative e materiali del Comune stesso;

CONSTATATO che l'utilizzo della richiamata metodologia stabilita dal TAR determina per il periodo Gennaio 2024 – Dicembre 2025 la seguente ripartizione tra i comuni beneficiari del ristoro ambientale per tonnellata di rifiuto conferito presso l'impianto di Ginosa:

PERIODO DI APPLICAZIONE	TARIFFA APPROVATA CON DD 38/2025 AL NETTO DEL RISTORO	Ripartizione ristoro tra i Comuni beneficiari		
		Quota di ristoro	Ginosa €/ton	Castellaneta €/ton
Anno 2024	€ 110,83	2,72 €	1,82 €	0,90 €
Anno 2025	€ 111,46	2,90 €	1,94 €	0,96 €

VISTI:

- la l.r. 24/2012 e ss.mm.ii.;

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 204 del 08.10.2013;

- la Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1461/2015;

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE la ripartizione del ristoro ambientale per tonnellata di rifiuto conferito presso l'impianto di Ginosa negli anni 2024 e 2025 in favore dei Comuni beneficiari, come determinata applicando i criteri definiti nella Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1461/2015 per altro impianto e come di seguito riportata:

PERIODO DI APPLICAZIONE	TARIFFA APPROVATA CON DD 41/2024 AL NETTO DEL RISTORO	Ripartizione ristoro tra i Comuni beneficiari		
		Quota di ristoro	Ginosa €/ton	Castellaneta €/ton
Anno 2024	€ 110,83	2,72 €	1,82 €	0,90 €
Anno 2025	€ 111,46	2,90 €	1,94 €	0,96 €

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a ASECO spa e ai Comuni di Ginosa e di Castellaneta interessati;

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Estensore dell'Atto:
Fausta Musci

ANGELO
PANSINI
02.11.2026
12:11:04
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.